

Repertorio n. 909

Raccolta n.650

*Esente da bollo ai sensi dell'art.19, tab. "B", D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642.***VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

Trentuno gennaio duemilaventi, alle ore dieci e minuti trenta.

In Bergamo, nel mio studio in via Silvio Spaventa n. 7.

Avanti a me Dott. Corrado DE ROSA, notaio in Bergamo, iscritto presso il Collegio Notarile di Bergamo,

è presente il signor:

BACCOLO Alessandro, nato a Treviglio il 19 maggio 1959, domiciliato per la carica presso la sede della infra detta società, il quale mi dichiara di intervenire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

"L'ULIVO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

con sede in Treviglio (BG), Via Bressana n. 35, codice fiscale, partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo 01839570163, R.E.A. n. BG-241118, iscritta all'Albo delle Società Cooperative sezione cooperative a mutualità prevalente, categoria Cooperative Sociali, con il n. A113984.

Il comparante, della cui identità personale io notaio sono certo
mi chiede

di ricevere il verbale di deliberazione dell'assemblea dei soci della predetta cooperativa, che si tiene in questo luogo, giorno ed ora, in esito a convocazione diramata a norma dell'articolo 23 dello statuto ed in tempo utile, come il Presidente espressamente mi dichiara sotto la sua personale responsabilità, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- **Proroga durata al 31.12.2060**
- **Precisazione dello scopo mutualistico ed ampliamento oggetto sociale**
- **Indicazione della competenza assembleare per l'approvazione del bilancio sociale**
- **Precisazione della disciplina della delega assembleare**
- **Modifica della disciplina dei compensi agli amministratori**
- **Precisazione della durata del mandato dei Consiglieri**
- **Modifica della disciplina dell'Organo di Controllo**

Il comparante assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 28 dello statuto, e mi richiede di far risultare quanto segue:

- che **per il capitale sociale** sono presenti, in proprio, tre soci su ventisette, come risulta dal foglio delle presenze controfirmato dagli intervenuti, che si allega al presente verbale sotto la **lettera "A"**;
- che **per l'Organo Amministrativo**, sono presenti lo stesso BACCOLO Alessandro, Presidente, RONDI Giacomo e PROFITI Erinda (Consiglieri) mentre risultano assenti giustificati RADICI Mauro (Vice - Presidente) e GATTI Bruno (Consigliere);
- che per **l'organo di controllo**, sono presenti i membri effettivi del Collegio Sindacale CANTINI Stefano (Presidente), PREDA Clemente e CANTINI Marco (Sindaci Effettivi);
- che tutti i soci presenti sono legittimati ad intervenire in assemblea e ad esprimere il proprio voto;
- che l'art.25 dello Statuto Sociale prevede: *"In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al*

RegistratoAgenzia delle Entrate
Ufficio di Bergamo

il 13/02/2020

al n. 5869

Serie 1T

Esatti Euro 200,00

IscrittoRegistro Imprese
di Bergamo

il 17 febbraio 2020

n. 12554 di protocollo

voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.";

- che è verificata l'identità e la legittimazione dei presenti.

Il comparante mi dichiara pertanto che la presente Assemblea, che si svolge in seconda convocazione essendo la prima andata deserta, è validamente costituita ai sensi dell'articolo 25 dello statuto sociale e idonea a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Gli intervenuti, all'uopo interpellati, riconoscono la legale costituzione dell'Assemblea e dichiarano di essere ben informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione.

Apertasi la riunione, il Presidente (autorizzato a una trattazione unitaria dei punti all'ordine del giorno):

- con riferimento al primo punto posto all'ordine del giorno, espone ai presenti le ragioni per le quali si renderebbe opportuna la proroga della durata al 31 dicembre 2060;

- con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno:

* suggerisce di precisare lo scopo mutualistico con riferimento alle attività di cui all'art. 1 lett. b) e art. 4 della l. 381/91, e con riferimento al principio di parità di trattamento nei confronti dei soci, anche nella ripartizione dei ristorni;

* propone di ampliare l'oggetto sociale, introducendo, quali specificazioni dell'oggetto sociale principale, le seguenti attività:

"a) la gestione di attività di manutenzione del verde pubblico e privato; formazione di viali ed aiuole, di aree destinate al verde pubblico; messa in opera di alberature; tabellatura e recinzione di parchi naturali e riserve integrali; opere per la formazione di invasi artificiali; sistemazione di parcheggi automobilistici, opere di governo e manutenzione delle piante quali potature, diradamenti, spalcature; formazione di aree di protezione per fiori ed altre specie di vegetali, impianti di orti botanici e di arboreti, realizzazione di vivai forestali, di essenze ed ortofrutticoli; costituzione di campi e centri sperimentali e dimostrativi per l'attività agro-silvo-pastorale; lavori di istituzione, manutenzione e guardianaggio di parchi naturali, di giardini pubblici e privati; movimenti di terra connessi a tali lavori; attività forestali e di governo dei boschi compreso il taglio, la lavorazione e il commercio della legna;

b) la raccolta, la conservazione, la lavorazione e la vendita all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti di agricoltura intensiva ed estensiva ottenuti in attività comuni;

c) l'organizzazione di servizi di pubblica utilità legati alle problematiche ambientali e la sensibilizzazione, la divulgazione delle problematiche ambientali, verso la cittadinanza indipendentemente dall'appartenenza a settori specifici della vita civile e democratica, con iniziative progettazione e attivazione di percorsi naturalistici nell'ambito del pubblico e del privato;

d) la realizzazione di riserve e tenute agricole per campi scuola con finalità sociali e di solidarietà a carattere ambientale, nel coordinamento e nella conduzione di coltura biologica ed educazione ambientale;

e) la realizzazione di ambiti sociali adeguati alla solidarietà per uno sviluppo sostenibile ed eco compatibile ivi compresi i servizi di assistenza sociale

residenziale e non residenziale;

f) la valorizzazione, attraverso lo sviluppo e la tutela, del patrimonio naturalistico - ambientale del territorio;

g) l'acquisto o la locazione dei mezzi tecnici necessari per la produzione;

h) la pulizia e la manutenzione di ogni tipo di superficie in ambienti interni ed esterni, pubblici e privati, artigianali e industriali; sanificazione e de-rattizzazione di ogni tipo di ambiente;

k) la gestione di centri di raccolta rifiuti e di servizi di igiene urbana (spazzamento manuale, svuotamento cestini, raccolta rifiuti abbandonati) e di disinfestazione; il recupero, raccolta e stoccaggio di materiale riciclabile in forma diretta e/o in appalto o convenzione, concessione con Enti Pubblici o privati in genere;

i) attività di gestione di impianti di raccolta di biomasse di scarto e loro trasformazione in energia (biogas) e ammendante;

j) lo stoccaggio e vendita all'ingrosso di prodotti per la pulizia di ambienti interni ed esterni;

l) la ricerca, nella progettazione, nella realizzazione e nella gestione di programmi di sensibilizzazione, educazione e gestione ambientale del territorio;

m) la strutturazione di ambiti protetti: laboratori ergoterapici, vivai, serre quali luoghi di contenimento e protezione per soggetti particolarmente svantaggiati e di prima accoglienza e di spazio di osservazione per la messa a punto di progetti individuali di inserimento lavorativo;

n) l'attivazione e la gestione di corsi di formazione, di tirocini/stage formativi e borse lavoro volti a qualificare le persone in condizione di disagio sociale, nonché di progetti sul territorio finalizzati alla sensibilizzazione dei problemi legati all'inclusione sociale delle persone;

o) la gestione di mense aziendali e pubbliche, di bar e ristoranti e in generale la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;

p) i servizi di autrasporto per conto terzi;

q) la gestione servizi cimiteriali, servizi di pompe funebri e attività connesse;

r) la gestione archivi e movimentazione libri, faldoni e documentazione contabile/amministrativa per privati e pubblica amministrazione;

s) l'attività di facchinaggio e movimentazione merci e servizi. Attività di assemblaggio e artigianali.";

- con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, propone di inserire tra le attività di competenza dell'assemblea l'approvazione del bilancio sociale (art. 24 del nuovo testo di statuto);

- con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, propone che sia precisata la disciplina della delega assembleare con riferimento all'indicazione del contenuto dell'art. 2372 c.c. (art. 27 del nuovo testo di statuto);

- con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno propone la modifica della disciplina dei compensi degli amministratori, prevedendo che agli amministratori, salva diversa deliberazione assembleare, non spetti alcun compenso per l'incarico (art. 29 del nuovo testo di statuto);

- con riferimento al sesto punto all'ordine del giorno propone che sia precisata la durata del mandato dei Consiglieri - tre anni, rinnovabile (art. 29 del nuovo testo di statuto);

- con riferimento al settimo ed ultimo punto all'ordine del giorno suggerisce di

modificare la disciplina dell'Organo di Controllo per renderla più aderente alla normativa vigente (art. 34 del nuovo testo di statuto);

Il presidente dà quindi lettura del testo di statuto con le modifiche apportate, e dichiara che il testo è stato messo a disposizione dei soci a far data dal 14 gennaio 2020 presso la sede sociale.

A questo punto l'assemblea, dopo breve discussione, approva senza riserve la relazione del Presidente e con voto unanime, espresso per alzata di mano, come da accertamento effettuato dal Presidente stesso

delibera

1. di precisare lo scopo sociale e di ampliare l'oggetto sociale con conseguente modifica degli articoli 3 e 4 dello statuto sociale, che assumono il seguente letterale tenore:

"Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività di impresa indicate nel successivo art. 4 finalizzate all'inserimento lavorativo ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale di appartenenza, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di tratta-

mento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.";

"Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente Statuto, la Cooperativa ha come oggetto quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale tramite iniziative atte a:

- a) consentire il recupero sociale, educativo e comunitario di persone con difficoltà di inserimento nell'ambiente di lavoro, attraverso l'esperienza del lavoro associato ed autogestito;
- b) promuovere iniziative di carattere formativo e socio culturale atte a favorire una reale presa di coscienza dei problemi della emarginazione in genere ed in particolare delle varie forme di dipendenza e del disagio psichico, delle problematiche legate all'integrazione degli immigrati extracomunitari.
- c) costruire percorsi di formazione, tutoraggio, orientamento e accompagnamento al lavoro rivolto alle persone in condizione di disagio sociale nella logica dell'approccio graduale all'integrazione lavorativa;

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso attività produttive principalmente nel settore della gestione e valorizzazione ambientale, nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate. A tal fine la cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso:

- a) la gestione di attività di manutenzione del verde pubblico e privato; formazione di viali ed aiuole, di aree destinate al verde pubblico; messa in opera di alberature; tabellatura e recinzione di parchi naturali e riserve integrali; opere per la formazione di invasi artificiali; sistemazione di parcheggi automobilistici, opere di governo e manutenzione delle piante quali potature, diradamenti, spalcatore; formazione di aree di protezione per fiori ed altre specie di vegetali, impianti di orti botanici e di arboreti, realizzazione di vivai forestali, di essenze ed ortofrutticoli; costituzione di campi e centri sperimentali e dimostrativi per l'attività agro-silvo-pastorale; lavori di istituzione, manutenzione e guardianaggio di parchi naturali, di giardini pubblici e privati; movimenti di terra connessi a tali lavori; attività forestali e di governo dei boschi compreso il taglio, la lavorazione e il commercio della legna;
- b) la raccolta, la conservazione, la lavorazione e la vendita all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti di agricoltura intensiva ed estensiva ottenuti in attività comuni;
- c) l'organizzazione di servizi di pubblica utilità legati alle problematiche ambientali e la sensibilizzazione, la divulgazione delle problematiche ambientali, verso la cittadinanza indipendentemente dall'appartenenza a settori specifici della vita civile e democratica, con iniziative progettazione e attivazione di percorsi naturalistici nell'ambito del pubblico e del privato;
- d) la realizzazione di riserve e tenute agricole per campi scuola con finalità sociali e di solidarietà a carattere ambientale, nel coordinamento e nella conduzione di coltura biologica ed educazione ambientale;
- e) la realizzazione di ambiti sociali adeguati alla solidarietà per uno svilup-

po sostenibile ed eco compatibile ivi compresi i servizi di assistenza sociale residenziale e non residenziale;

- f) la valorizzazione, attraverso lo sviluppo e la tutela, del patrimonio naturalistico - ambientale del territorio;
- g) l'acquisto o la locazione dei mezzi tecnici necessari per la produzione;
- h) la pulizia e la manutenzione di ogni tipo di superficie in ambienti interni ed esterni, pubblici e privati, artigianali e industriali; sanificazione e derattizzazione di ogni tipo di ambiente;
- k) la gestione di centri di raccolta rifiuti e di servizi di igiene urbana (spazzamento manuale, svuotamento cestini, raccolta rifiuti abbandonati) e di disinfezione; il recupero, raccolta e stoccaggio di materiale riciclabile in forma diretta e/o in appalto o convenzione, concessione con Enti Pubblici o privati in genere;
- i) attività di gestione di impianti di raccolta di biomasse di scarto e loro trasformazione in energia (biogas) e ammendante;
- j) lo stoccaggio e vendita all'ingrosso di prodotti per la pulizia di ambienti interni ed esterni;
- l) la ricerca, nella progettazione, nella realizzazione e nella gestione di programmi di sensibilizzazione, educazione e gestione ambientale del territorio;
- m) la strutturazione di ambiti protetti: laboratori ergoterapici, vivai, serre quali luoghi di contenimento e protezione per soggetti particolarmente svantaggiati e di prima accoglienza e di spazio di osservazione per la messa a punto di progetti individuali di inserimento lavorativo;
- n) l'attivazione e la gestione di corsi di formazione, di tirocini/stage formativi e borse lavoro volti a qualificare le persone in condizione di disagio sociale, nonché di progetti sul territorio finalizzati alla sensibilizzazione dei problemi legati all'inclusione sociale delle persone;
- o) la gestione di mense aziendali e pubbliche, di bar e ristoranti e in generale la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;
- p) i servizi di autrasporto per conto terzi;
- q) la gestione servizi cimiteriali, servizi di pompe funebri e attività connesse;
- r) la gestione archivi e movimentazione libri, faldoni e documentazione contabile/amministrativa per privati e pubblica amministrazione;
- s) l'attività di facchinaggio e movimentazione merci e servizi. Attività di assemblaggio e artigianali.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria (come attività comunque non prevalente e per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi), necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'a-

dozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.";

2. di approvare il testo di statuto sociale, aggiornato come proposto dal Presidente in narrativa e con la modifica sopra deliberata, che si allega al presente atto sotto la **lettera "B"** ai fini della sua pubblicazione presso il competente Registro delle Imprese;

3. di precisare ai fini delle risultanze pubblicitarie, che resta invariata la denominazione, la sede della società e la data di chiusura degli esercizi sociali, i poteri di amministrazione e rappresentanza;

4. di dare mandato all'organo amministrativo per la completa esecuzione delle presenti deliberazioni.

Indi, null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea alle ore undici e minuti ventisette.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Io notaio ho letto quest'atto al comparente, il quale lo approva dichiarandolo conforme alla propria volontà e con me lo sottoscrive alle ore undici e minuti trentacinque.

Scritto con mezzo elettromeccanico da persona di mia fiducia e completato di mia mano su quattordici pagine di quattro fogli.


F.to BACCOLO Alessandro

F.to Corrado DE ROSA (L.S.)

L'ULIVO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale 01839570163

Pag. 1

Foglio presenze dell'assemblea del 31 gennaio 2020¹

Cognome e Nome del socio presente in assemblea	Generalità (luogo e data di nascita)	Firma	Interviene	Generalità dei deleganti
Rond. Giacco	Ghirlanda (CH) 5/7/1963		<input checked="" type="checkbox"/> in proprio ² <input type="checkbox"/> delega	
BACCOLO ALESSANDRO	TREVIGLIO (BG) 19/05/1959		<input checked="" type="checkbox"/> in proprio <input type="checkbox"/> delega	
PROFITI ERNICA	DUEZZO (AL) 29/10/1982		<input checked="" type="checkbox"/> in proprio <input type="checkbox"/> delega	
			<input type="checkbox"/> in proprio <input type="checkbox"/> delega	



¹ Nessun quorum costitutivo in seconda convocazione (art.25 dello Statuto)

² Massimo UNA delega per socio. La delega può essere conferita unicamente ad altro socio che non sia Amministratore, Revisore o dipendente della società (art.27 dello Statuto).

**ALLEGATO "B" ALL'ATTO NN. 909/650 DI REPERTORIO
"NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'"**

STATUTO

TITOLO I

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel comune di Treviglio (BG), la Società Cooperativa denominata

"L'ULIVO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività di impresa indicate nel successivo art. 4 finalizzate all'inserimento lavorativo ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale di appartenenza, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui

contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente Statuto, la Cooperativa ha come oggetto quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale tramite iniziative atte a:

- a) consentire il recupero sociale, educativo e comunitario di persone con difficoltà di inserimento nell'ambiente di lavoro, attraverso l'esperienza del lavoro associato ed autogestito;
- b) promuovere iniziative di carattere formativo e socio culturale atte a favorire una reale presa di coscienza dei problemi della emarginazione in genere ed in particolare delle varie forme di dipendenza e del disagio psichico, delle problematiche legate all'integrazione degli immigrati extracomunitari.
- c) costruire percorsi di formazione, tutoraggio, orientamento e accompagnamento al lavoro rivolto alle persone in condizione di disagio sociale nella logica dell'approccio graduale all'integrazione lavorativa;

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso attività produttive principalmente nel settore della gestione e valorizzazione ambientale, nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate. A tal fine la cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso:

- a) la gestione di attività di manutenzione del verde pubblico e privato; formazione di viali ed aiuole, di aree destinate al verde pubblico; messa in opera di alberature; tabellatura e recinzione di parchi naturali e riserve integrali; opere per la formazione di invasi artificiali; sistemazione di parcheggi automobilistici, opere di governo e manutenzione delle piante quali patate, diradamenti, spalature; formazione di aree di protezione per fiori ed altre specie di vegetali, impianti di orti botanici e di arboreti, realizzazione di vivai forestali, di essenze ed ortofrutticoli; costituzione di campi e centri sperimentali e dimostrativi per l'attività agro-silvo-pastorale; lavori di istituzione, manutenzione e guardianaggio di parchi naturali, di giardini pubblici e privati; movimenti di terra connessi a tali lavori; attività forestali e di governo dei boschi compreso il taglio, la lavorazione e il commercio della legna;
- b) la raccolta, la conservazione, la lavorazione e la vendita all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti di agricoltura intensiva ed estensiva ottenuti in attività comuni;
- c) l'organizzazione di servizi di pubblica utilità legati alle problematiche ambientali e la sensibilizzazione, la divulgazione delle problematiche ambientali, verso la cittadinanza indipendentemente dall'appartenenza a settori specifici della vita civile e democratica, con iniziative progettazione e attivazione di percorsi naturalistici nell'ambito del pubblico e del privato;

- d) la realizzazione di riserve e tenute agricole per campi scuola con finalità sociali e di solidarietà a carattere ambientale, nel coordinamento e nella conduzione di coltura biologica ed educazione ambientale;
- e) la realizzazione di ambiti sociali adeguati alla solidarietà per uno sviluppo sostenibile ed eco compatibile ivi compresi i servizi di assistenza sociale residenziale e non residenziale;
- f) la valorizzazione, attraverso lo sviluppo e la tutela, del patrimonio naturalistico - ambientale del territorio;
- g) l'acquisto o la locazione dei mezzi tecnici necessari per la produzione;
- h) la pulizia e la manutenzione di ogni tipo di superficie in ambienti interni ed esterni, pubblici e privati, artigianali e industriali; sanificazione e derattizzazione di ogni tipo di ambiente;
- k) la gestione di centri di raccolta rifiuti e di servizi di igiene urbana (spazzamento manuale, svuotamento cestini, raccolta rifiuti abbandonati) e di disinfestazione; il recupero, raccolta e stoccaggio di materiale riciclabile in forma diretta e/o in appalto o convenzione, concessione con Enti Pubblici o privati in genere;
- i) attività di gestione di impianti di raccolta di biomasse di scarto e loro trasformazione in energia (biogas) e ammendante;
- j) lo stoccaggio e vendita all'ingrosso di prodotti per la pulizia di ambienti interni ed esterni;
- l) la ricerca, nella progettazione, nella realizzazione e nella gestione di programmi di sensibilizzazione, educazione e gestione ambientale del territorio;
- m) la strutturazione di ambiti protetti: laboratori ergoterapici, vivai, serre quali luoghi di contenimento e protezione per soggetti particolarmente svantaggiati e di prima accoglienza e di spazio di osservazione per la messa a punto di progetti individuali di inserimento lavorativo;
- n) l'attivazione e la gestione di corsi di formazione, di tirocini/stage formativi e borse lavoro volti a qualificare le persone in condizione di disagio sociale, nonché di progetti sul territorio finalizzati alla sensibilizzazione dei problemi legati all'inclusione sociale delle persone;
- o) la gestione di mense aziendali e pubbliche, di bar e ristoranti e in generale la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;
- p) i servizi di autrasporto per conto terzi;
- q) la gestione servizi cimiteriali, servizi di pompe funebri e attività connesse;
- r) la gestione archivi e movimentazione libri, faldoni e documentazione contabile/amministrativa per privati e pubblica amministrazione;
- s) l'attività di facchinaggio e movimentazione merci e servizi. Attività di assemblaggio e artigianali.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria (come attività comunque non prevalente e per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi), necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è

richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III **SOCI COOPERATORI**

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci lavoratori, anche svantaggiati vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- 2) soci volontari, anche svantaggiati, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;
- 3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci anche coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di auto-

rizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

TITOLO IV **SOCI SOVVENTORI**

Art. 6 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 7 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a numero uno.

Art. 8 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 25.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 9 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore è attribuito un voto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 10 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 11 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 35 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 12 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono

obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 13 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 14 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere all'Arbitro con le modalità previste ai successivi artt. 35 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 15 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le categorie di soci;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di 30

giorni, se non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01;

e) e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;

f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

g) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertino senza giustificato motivo espresso in forma scritta due assemblee consecutive.

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa. Nel caso in cui il socio lavoratore venga escluso per cessazione rapporto lavoro, su delibera del CDA può essere approvato il passaggio ad altra sezione soci.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione all'Arbitro ai sensi dell'art. 35 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 16 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 17 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 20, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 18 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci operatori rappresentati da azioni di valore minimo pari a € 25;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dalla riserva straordinaria;

4) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile la società esclude l'emissione dei certifi-

cati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione al libro dei soci.

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 19 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute.

Art. 20 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 21 (Ristorni)

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori

sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) La qualifica / professionalità;
- c) I compensi erogati;
- d) Il tempo di permanenza nella società;

I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.

TITOLO VII **ORGANI SOCIALI**

Art. 22 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) l'organo di controllo contabile, se nominato.

Art. 23 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata a ciascun socio almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli interventi può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 24 (Funzioni dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. approva il bilancio sociale;
3. delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 9, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
4. approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
5. procede alla nomina degli amministratori;
6. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
7. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
8. approva i regolamenti interni;
9. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
10. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 23.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti

soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art.2365 cod. civ.

Art. 25 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente

costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Art. 26 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 27 (Voto)

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 1 socio.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di un altro socio avente diritto al voto.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Non è ammesso il voto segreto.

Art. 28 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 29 (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di tre consiglieri, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Agli amministratori non spetta alcun compenso per l'incarico se non espressamente deliberato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Essi hanno tuttavia diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico previa presentazione di idonea documentazione.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori nelle forme reputate idonee un'indennità per la risoluzione del rapporto da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche nei limiti dell'ammontare determinato dall'Assemblea.

Art. 30 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.

Art. 31 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 32 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Art. 33 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà

conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 34 (Controllo contabile)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 35 (Clausola Arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 36, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 36 (Arbitri e procedimento)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e gli organi sociali, ad eccezione di quelle di inderogabile competenza dell'Autorità Giudiziaria, in quanto vertenti su materie sottratte alle disponibilità delle parti, sarà demandata ad un arbitro, che verrà nominato dalla Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Bergamo ai cui regolamenti viene fatto espresso rinvio: l'arbitro deciderà ritualmente e secondo diritto, disponendo anche in riferimento alle spese.

La sospensione o la modifica della clausola compromissoria dev'essere approvata dall'assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei soci ; i soci assenti o dissenzienti potranno esercitare il recesso ai sensi di legge.

L'arbitro dovrà decidere entro 180 giorni dalla nomina.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che la risoluzione e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Art. 37 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 38 (Liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 39 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 40 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 42 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91 e modifiche. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.

F.to BACCOLO Alessandro

F.to Corrado DE ROSA (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n.235, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Bergamo, 3 marzo 2020